

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO CON I PRIVATI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA L.241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E URBANISTICO (REALIZZAZIONE DI AREA SGAMBAMENTO) IN RECEPIMENTO ALLA RISERVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N.11 DEL 31/01/2018 - NS.PROT.1913 DEL 01/02/2018) – AREA IN FREGIO ALLA VIA MEZZO DI SANTA MARIA IN DUNO 21/2 INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 39 MAPPALI 84 E 86 – MODIFICA ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N° 11 DEL 28/03/2019

Premesso che:

- con istanza prot.8901 del 7 giugno 2017 formulata dal Sig. M.R e dalla Sig.ra S.I entrambi residenti in via Mezzo di Santa Maria in Duno 21/2 in qualità di comproprietari dell'area individuata catastalmente al foglio 39 mappali 84 e 86 – area individuata dagli strumenti urbanistici vigenti come “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola – AVP (art.33 del RUE) posta in aderenza ad un ambito urbano in corso di attuazione AUC-B è stato richiesto di apportare una modifica normativa al Rue vigente per la realizzare un ampliamento di superficie esistente (160 mq. Di SU con un massimo si 2 alloggi con uso UA1 o UA2) previa sottoscrizione di accordo o convenzione per la definizione dei relativi oneri e impegni perequativi. Tale richiesta è stata accolta e inserita come argomento n°7 all'interno della Variante specifica al RUE (variante n°8/2017 adottata con con DCC n° 28 del 24/7/2017);
- nell'ambito della richiesta di pareri alla variante suddetta la Città Metropolitana di Bologna ha formulato le proprie riserve (Atto del Sindaco metropolitano n.11 del 31/01/2018 - ns.prot.1913 del 01/02/2018) precisando per l'argomento 7 di detta variante l'osservazione di seguito sintetizzata: “ *..si richiede di distribuire tali proposte in modo equilibrato nei piani operativi ed in considerazione del POC recentemente adottato dal Comune, si chiede di inserire la previsione nel POC...*”. Tale riserva è stata accolta dal Comune di Bentivoglio nel proprio dispositivo deliberativo di approvazione della variante suddetta (DCC n°19 del 26 aprile 2018 – “Elab. controdeduzioni alle riserve della Città Metropolitana, ai pareri degli enti e alle osservazioni”);
- con successiva osservazione dell'Ufficio Tecnico Comunale – prot 12378/2018 del 12/7/2018 ha chiesto all'Ufficio di pianificazione Urbanistica della Reno-Galliera di recepire le riserve di cui sopra (relative all'argomento 7 della variante n°8/2017) negli elaborati grafico progettuali costituenti parte integrante e sostanziale della delibera di approvazione del Primo piano Operativo Comunale – POC – (piano adottato con delibera consiliare n.44 del 27/11/2017 e in corso di approvazione);
- conformemente a quanto riportato nell'elaborato “controdeduzioni alle riserve della Città Metropolitana” L'Amministrazione Comunale ha recepito dette riserve inserendo i contenuti dell'istanza dei Sigg.ri M.R e S.I nel Piano Operativo Comunale – POC approvato con DCC n° 16 del 28/3/2019;
- nella medesima seduta del 28/3/2019 con proprio atto n° 11 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione recante “*Convenzione urbanistica da sottoscrivere ai sensi dell'art. 11 L.241/1990, per la realizzazione di opere di miglioramento ambientale e urbanistico (realizzazione di area sgambamento) in recepimento alla riserve della Città Metropolitana di Bologna (Atto del Sindaco Metropolitano n.11 del 31/01/2018 - ns.prot.1913 del 01/02/2018) formulate per l'argomento 7 della variante al RUE n°8/2017 adottata con Consiglio Comunale n°28 del 24/7/2017 e approvata con D.C.C Consiglio Comunale n° 19 del 26/4/2018*”. Tale convenzione prevedeva in sintesi :
 - la cessione gratuita al patrimonio comunale di un'area di proprietà dell'Attuatore necessaria per realizzare un tratto di viabilità comunale posta in fregio alla via di mezzo di Santa Maria in Duno. A tale scopo, il soggetto si è reso disponibile a cedere gratuitamente l'area di sedime sulla quale verrà realizzata la pista ciclo-pedonale del suddetto comparto (NCT al Foglio 39, mappali 84 e 86 da frazionare) per una superficie indicativa di mq 159 (come meglio rappresentato nell'allegato “B” all'accordo stesso). Le spese relative alla formale cessione delle aree saranno totalmente a carico dei soggetti attuatori;
 - l'allestimento di un'area per sgambamento cani attrezzata e recintata, in frazione di S. Maria in Duno, su terreni resi disponibili dal Comune. Le opere previste, ai sensi dell'art. 3.1 del testo approvato dovevano essere concluse entro 3 (tre) mesi dalla consegna delle aree oggetto di intervento;

Verificato che la convenzione di cui sopra a tutt'oggi non è ancora stata sottoscritta e che rispetto al punto sopra riportato (allestimento area sgambamento) i proprietari hanno formulato in data 29/6/2019-prot. 11424 una specifica richiesta con la quale, al fine di evitare problematiche e ritardi relativi all'esecuzione dell'intervento (ritardi generati dalla condizioni climatiche sempre più imprevedibili) chiedono la possibilità di modificare il testo dell'accordo approvato inserendo un tempo massimo per la consegna delle opere pari a sei/dodici mesi;

Verificato inoltre che :

- l'art. 11 della L. L. n. 241/1990 coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 consente alle Amministrazioni Comunali di "... concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo ...";
- per effetto della legge 15 del 2005 che ha riformulato il citato articolo 11, si è realizzato il pieno riconoscimento della possibilità di ricorrere allo strumento consensuale sostitutivo del provvedimento amministrativo nell'esercizio del potere discrezionale, nella misura in cui è stata eliminata la tipizzazione che caratterizzava gli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo;
- tuttavia, il comma 4/bis dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, prevede che, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi come quella in trattazione, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento;
- conformemente a quanto disposto dal comma 4 bis dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, è possibile individuare nella Giunta comunale l'organo competente alla determinazione preventiva alla stipula dell'accordo ex articolo 11 la quale con proprio atto n°25 del 15/3/2019 ha approvato la proposta di accordo con i privati ai sensi dell'art.11 della L. 241/1990 trasmettendo la stessa al Consiglio Comunale per quanto di competenza in quanto nel testo dell'accordo approvato è prevista la cessione al patrimonio comunale di un'area di proprietà privata e per tanto, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la competenza rispetto allo specifico tema in materia è del Consiglio Comunale.

Preso atto che nel dispositivo deliberativo con il quale è stato approvato il testo dell'accordo oggetto della presente deliberazione (DCC n° 11 del 28/3/2019) è stato assegnato, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento al Responsabile del Settore Edilizia Privata dando altresì la facoltà, se necessario e/o opportuno, di inserire tutti quei chiarimenti ed integrazioni idonei a rendere la convenzione più precisa e puntuale nei contenuti, senza snaturare la medesima;

Rilevato tuttavia che la modifica richiesta dai soggetti coinvolti con nota del 29/6/2019 (modifica dei tempi previsti all'art. 3.1) non rientra nella fattispecie di cui sopra, in quanto non si tratta di un mero chiarimento idoneo a rendere la convenzione più precisa e puntuale ma bensì di una modifica sostanziale per la quale è opportuno che si esprima l'organo che ha approvato il testo originario;

Visti:

- la Legge Regionale 24 Marzo 2000 n° 20 aggiornata e integrata dalla Legge Regionale 06 Luglio 2009 n° 6 e dalla legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);
- il RUE approvato con delibera C.C. n. 36 del 30/08/2011 esecutiva a tutti gli effetti di legge, e le successive varianti sopraccitate;
- La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n°15 del 30 Luglio 2013 recante "Semplificazione della disciplina Urbanistica" e s.m. e i.;
- l'atto deliberativo n°49 del 18/12/2018 con il quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (come deliberato dalla Giunta Comunale con atto 86 del 14/11/2018);
- la deliberazione consiliare n. 57 del 18/12/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati e la successiva DCC n° 18 del 10/04/2019 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (articoli 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di giunta Comunale n°41 del 23/04/2019 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P E G) relativamente alla parte contabile anno 2019/2021 e il successivo atto deliberativo n°50 del 9/5/2019 con il quale sono stati approvati gli obiettivi del suddetto PEG;
- Lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la delibera di Giunta Comunale n° 25 del 15/3/2019 con la quale è stata approvata la proposta di accordo con i privati ai sensi dell'art.11 della L. 241/1990 trasmettendo la stessa al Consiglio Comunale con propria delibera n° 11 del 28/3/2019 ha approvato il testo dell'accordo stesso;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in quanto la stessa

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Arch. Natascia Franzoni in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

delibera

1. di accogliere l'istanza di modifica dei tempi di esecuzione dell'area sgambamento presentata in data 29/6/2019 – prot. 11424 portando da 3 mesi a 6 mesi il tempo massimo per la conclusione delle opere anche in relazione alle problematiche legate alla messa in disponibilità anticipata dell'area da parte della Soc. interporto Spa nonché agli interventi di naturalizzazione della fascia boscata in corso di esecuzione, modificando l'art. 3.1 come di seguito riportato:

3.1 Realizzazione area sgambamento secondo il progetto di massima allegato al presente accordo rispettivamente con la lettera "A" unitamente al computo metrico da cui sono desumibili le indicazioni progettuali per la redazione del successivo progetto esecutivo che verrà redatto conformemente alla normativa vigente in materia di lavori pubblici. La realizzazione dei suddetti interventi avverrà, nel rispetto delle procedure di cui al d.p.r. n. 380/2001, al d.lgs. n. 50/2016 e ss. modifiche e nel rispetto della legislazione vigente. Tutte le opere dovranno essere complete, finite, funzionali e collaudate secondo le normative edilizie vigenti al momento della realizzazione delle stesse e dovranno essere completate entro **3 (tre) 6 (sei)** mesi dalla data di consegna delle aree oggetto di intervento (...)

2. di approvare per quanto sopra la modifica al testo dell'accordo redatto ai sensi dell'Art. 11 L. 241/1990, per la realizzazione di opere di miglioramento ambientale e urbanistico (realizzazione di area sgambamento) allegato alla presente delibera (all. 1) unitamente agli elaborati grafico progettuali costituenti parte integrante e sostanziale dell'accordo stesso. Tali elaborati, depositati in forma cartacea con prot. 20368 del 6/12/2018, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma essendo di dimensioni tali da non poter essere materialmente allegati vengono depositati in atti presso il competente ufficio. In particolare:

- all.A – realizzazione e allestimento area attrezzata e recintata per sgambamento cani;
- all.B – cessione gratuita al patrimonio comunale di un'area di proprietà dell'attuatore (foglio 39 mappali 84 e 86) necessaria per realizzare un tratto di viabilità comunale posta in fregio alla via di mezzo di Santa Maria in Duno;
- computo metrico estimativo;

3. di assegnare, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento inerente e conseguente alla presente deliberazione, al Responsabile del Settore Edilizia Privata di questo Ente, autorizzando lo stesso ad assumere tutti gli atti e/o provvedimenti necessari e/o opportuni per il buon fine del medesimo, autorizzandolo ad intervenire alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 1) in qualità di rappresentante legale del Comune stesso, introducendo, se necessario e/o opportuno, tutti quei chiarimenti ed integrazioni idonei a rendere la convenzione più precisa e puntuale nei contenuti, senza snaturare la medesima;

4. di stabilire inoltre che:

- la presente deliberazione ed i suoi allegati saranno pubblicati altresì sul sito web del Comune in "Amministrazione Trasparente" in ossequio a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) per la realizzazione di un intervento edilizio diretto sul lotto oggetto della presente deliberazione verrà quindi rilasciato solo a seguito della sottoscrizione della convenzione allegata (all.1) al presente atto e a seguito del pagamento del contributo di costruzione come previsto dalla legislazione vigente al momento del rilascio del titolo stesso;
- detta convenzione, dovrà essere siglata dinanzi ad un Notaio e trascritta alla conservatoria nelle forme e modi previsti dalla vigente legislazione;
- tutte le spese inerenti e conseguenti la presente deliberazione (spese tecniche e spese notarili relative alla stipula dell'atto e alla trascrizione in conservatoria) saranno totalmente in carico al soggetto interessato, proprietario dell'area oggetto della presente deliberazione.